

## **TI\_GERICHTE 52.2018.374 vom 17. Juli 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-07-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2018.374](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.374)

FR: TI\_GERICHTE 52.2018.374 du 17 juillet 2019

IT: TI\_GERICHTE 52.2018.374 del 17 luglio 2019

### **Regeste**

Retribuzione dei docenti cantonali. La decisione di non accordare piena retribuzione per le ore di insegnamento a classi con pochi allievi non poggia su alcuna base legale

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente interessata dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmM) è dunque ricevibile in ordine.

#### **E. 1.2**

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM). I fatti decisivi sono noti.

#### **E. 2**

La retribuzione dei docenti cantonali è regolata anzitutto dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) che stabilisce gli stipendi, i supplementi e le indennità (art. 3 LStip). In caso di grado d'occupazione parziale lo stipendio e le indennità previste dalla LStip sono calcolati in proporzione all'attività prestata (art. 6 LStip). L'onere di insegnamento settimanale dei docenti di scuola media superiore, esclusi i docenti di educazione fisica, arti visive e musica strumentale, è di 24 ore-lezione settimanali (art. 5 cpv. 1 del regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti del 23 maggio 2018; ROID; RL 406.150); quello dei docenti a tempo parziale è adeguato di conseguenza (art. 1 ROID). L'art. 5 cpv. 2 ROID prescrive inoltre che, al di fuori del predetto onere, tutti i docenti di scuola media superiore: a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei colleghi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari; b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia; c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione; d) sono tenuti a preparare, svolgere e assistere agli esami; e) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori o con gli allievi maggiorenni organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati. L'onere di insegnamento del docente è quindi definito in proporzione alle ore-lezione prestate settimanalmente, atteso che il tempo pieno corrisponde a 24 ore.

#### **E. 3.1**

La ricorrente ha contestato la decisione con cui il Consiglio di Stato ha definito il suo rapporto di impiego per l'anno scolastico 2018/2019 in 13/24 ore settimanali - onere

lavorativo su cui è calcolato il suo salario - pur esigendo una prestazione effettiva superiore di due ore.

### **E. 3.2**

Dal canto suo, l'autorità di nomina ha difeso la propria decisione appellandosi all'art. 55 cpv. 7 del regolamento delle scuole medie superiori secondo cui l'insegnamento delle discipline greco e spagnolo in I classe e come opzione specifica è offerto con un numero minimo di iscritti in I classe di 5 allievi per il greco e di 15 allievi per lo spagnolo; se il numero degli iscritti è inferiore al minimo, le direzioni di istituto hanno la facoltà di organizzare gli insegnamenti facendo capo alla dotazione oraria dell'istituto, anche con un numero di ore inferiore a quello indicato nel piano delle lezioni settimanali per tutte le classi. Ha inoltre sostenuto che le classi che seguono l'opzione specifica spagnolo in terza e quarta al liceo di \_\_\_\_\_ contano 3 (recte 5), rispettivamente 6 allievi. Essendo il carico di lavoro della ricorrente per l'insegnamento di queste 8 ore settimanali minore rispetto a quello richiesto in caso di classi numerose, si giustificherebbe di retribuire tale attività soltanto per 3/4.

### **E. 3.3**

La citata norma regolamentare permette alle direzioni di istituto di organizzare corsi di spagnolo anche per classi inferiori alla soglia minima di 15 allievi. Non stabilisce tuttavia la remunerazione spettante ai docenti incaricati di impartire tali corsi. La stessa non costituisce, a non averne dubbio, una valida base legale per definire l'onere lavorativo della ricorrente diversamente da quanto previsto dalle normative applicabili che, come detto, fissano lo stesso in funzione delle ore-lezione prestate. Gli impegni che i docenti sono tenuti a osservare al di fuori delle lezioni non sono infatti direttamente considerati nel calcolo della percentuale lavorativa (art. 5 cpv. 2 ROID). Nessun'altra normativa applicabile al caso di specie crea distinzioni nella retribuzione dei docenti a dipendenza del numero di allievi. Per quanto sia verosimile che un gruppo contenuto di alunni comporti un impegno minore per la ricorrente nelle attività che è tenuta a svolgere al di fuori delle lezioni, segnatamente la correzione di compiti e verifiche nonché i colloqui con i genitori, tale criterio, con cui il Governo ha definito il suo onere professionale, non è deducibile da alcuna base legale.

### **E. 3.4**

Non ci si può inoltre esimere dal rilevare che, da quanto è possibile desumere dalle frammentarie dichiarazioni del Governo al riguardo, tale parametro non sembra nemmeno essere applicato in maniera uniforme laddove vi sono classi con meno di 15 allievi, ma (almeno per quanto attiene alla materia spagnolo) parrebbe riservato al caso dell'insorgente, poiché l'unica a insegnare a gruppi di massimo 6 allievi. Non è pertanto dato di sapere al di sotto di quale soglia il Consiglio di Stato definisce l'onere lavorativo senza tenere conto di tutte le ore-lezione effettivamente prestate. In ogni caso, l'eccezionalità della situazione è determinata dalla scelta, senz'altro rispettabile, della direzione dell'istituto di offrire l'insegnamento dello spagnolo malgrado l'assai scarsa partecipazione, al fine di garantire percorsi di studi liceali differenziati. Il fatto, addotto dall'autorità di nomina, che ciò generi costi supplementari, non permette tuttavia di giustificare una remunerazione inferiore del docente.

### **E. 3.5**

Posto che la decisione governativa non è sorretta da alcuna base legale e non può pertanto essere tutelata, non resta che adeguare la definizione dell'onere lavorativo dell'insorgente

alle ore effettivamente prestate durante l'anno scolastico.

#### **E. 4**

Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che il rapporto di impiego della ricorrente per l'anno scolastico 2018/2019 è stabilito in 15/24 ore settimanali.

#### **E. 5**

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dello Stato che è intervenuto a difesa dei propri interessi patrimoniali, soccombendo (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmM). Non si assegnano ripetibili all'insorgente che non le ha protestate (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione dell'11 luglio 2018 (n. 3434) del Consiglio di Stato è riformata nel senso che il rapporto di impiego della ricorrente per l'anno scolastico 2018/2019 è stabilito in 15/24 ore settimanali. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100), se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.